



Il Ministro della cultura

Misure di ristoro e sostegno del settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante *“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 183, comma 2;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;
- VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;



Il Ministro della cultura

- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;
- VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante “*Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinata al ristoro del settore della musica dal vivo*”;
- VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante “*Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinata al ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel settore dei concerti di musica leggera*”;
- VISTO il decreto ministeriale 2 novembre 2020, recante “*Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori e degli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35*”;
- RILEVATA la necessità e l'urgenza, in considerazione del protrarsi della pandemia, di adottare ulteriori misure di sostegno e di ristoro per il settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori;

DECRETA

Art. 1

(Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Una quota pari a euro 25 milioni per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori e degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Una quota pari a euro 25 milioni per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al parziale ristoro delle perdite derivate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e al sostegno del settore dei concerti di musica leggera e della musica dal vivo. Le risorse di cui al presente comma sono così ripartite:

a) una quota pari a euro 15 milioni per l'anno 2021 è destinata agli operatori nel settore dei concerti e della musica dal vivo;



Il Ministro della cultura

b) una quota pari a euro 10 milioni per l'anno 2021 è destinata agli organizzatori di concerti di musica leggera.

Art. 2

(Riparto e assegnazione delle risorse per il sostegno degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori e degli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione indipendente)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono ripartite come segue e assegnate secondo quanto previsto dai commi 2 e seguenti:

a) una quota pari a euro 5 milioni è destinata al sostegno degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

b) una quota pari a euro 20 milioni è destinata agli autori, artisti interpreti ed esecutori.

2. Sono beneficiari delle risorse di cui al comma 1, lettera a), gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco, redatto ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del predetto decreto legislativo, degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, di cui all'Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS tenuto presso l'AgCOM;

b) avere sede legale in Italia;

c) svolgimento di regolare attività negli ultimi due anni antecedenti alla data del presente decreto;

d) assenza di procedure concorsuali;

e) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa.

3. Entro 5 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

4. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nel medesimo. La domanda è corredata da un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quali i soggetti interessati attestano:

a) il possesso dei requisiti di cui al comma 2;

b) il fatturato dell'anno 2019;

c) la differenza tra il fatturato risultante dal rendiconto di gestione 2019 e quello risultante dal preconsuntivo o, ove disponibile, dal consuntivo 2020;

d) il numero dei propri associati, alla data di presentazione della domanda di contributo, e il numero di quelli con reddito nell'anno 2019 inferiore a euro 75.000, suddivisi tra autori, artisti interpreti ed esecutori;



Il Ministro della cultura

e) l'entità e la tipologia di contributi eventualmente riconosciuti ai propri associati nell'anno 2020 per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

5. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite tra i beneficiari ammessi al contributo in proporzione al calo di fatturato risultante dal rendiconto di gestione 2019 e dal preconsuntivo o, ove disponibile, dal consuntivo 2020, nonché all'eventuale importo riferito ai contributi di cui al comma 4, lettera e). Il contributo non può essere superiore all'importo dei tre quarti dell'intero ammontare di cui al comma 1, lettera a).

6. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite in una quota pari a euro 10 milioni in favore degli autori e una quota pari a euro 10 milioni in favore degli artisti interpreti ed esecutori e assegnate dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali ai soggetti ammessi al contributo ai sensi del comma 2, in proporzione al numero di associati con reddito nell'anno 2019 inferiore a euro 75.000.

7. I soggetti ammessi al contributo ai sensi del comma 2 provvedono, entro 30 giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 6 da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, al riparto delle medesime tra gli autori, artisti interpreti ed esecutori loro associati o mandanti. Le risorse sono distribuite al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, tenendo conto del reddito dei destinatari, comunque non superiore a 75.000 euro nell'anno 2019, e in coerenza con i criteri contenuti nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2020, attuativo dell'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

8. I soggetti ammessi al contributo ai sensi del comma 2 presentano alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore un rendiconto dettagliato sulle erogazioni del contributo di cui al comma 7 entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di pagamento a autori, artisti interpreti ed esecutori loro associati o mandanti.

Art. 3

(Riparto e assegnazione delle risorse per il sostegno degli operatori nel settore dei concerti e della musica dal vivo)

1. Sono beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), società di persone o di capitali, ditte individuali, associazioni culturali senza scopo di lucro, riconosciute e non riconosciute, enti del terzo settore, liberi professionisti con partita Iva operanti nei seguenti ambiti:

- a) organizzazione di concerti ovvero promozione di concerti ovvero *booking*;
- b) intermediazione di concerti ovvero *management* e consulenza di artisti;
- c) proprietà e gestione di spazi adibiti ai concerti e alla musica dal vivo.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso variazioni nella forma giuridica e statutaria successivi a tale data, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;



Il Ministro della cultura

- b) avere sede legale in Italia;
- c) risultare iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura se soggetti ad obbligo di iscrizione;
- d) non aver ricevuto il contributo ordinario per il triennio 2018-2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
- e) assenza di procedure fallimentari;
- f) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
- g) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa.

3. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, è richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) per le attività di organizzazione di concerti:
 - avere avuto ricavi per l'importo minimo di euro 20.000 per attività di produzione di concerti di musica dal vivo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019; nel caso di titolari di partita Iva, l'importo minimo è euro 10.000;
 - essere titolari di almeno n. 10 (dieci) C1 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020.
- b) per le attività di *booking* e intermediazione di concerti:
 - avere avuto ricavi per l'importo minimo di euro 20.000 per attività di compravendita di concerti di musica dal vivo e di prestazioni artistiche tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019; nel caso di titolari di partita Iva, l'importo minimo è euro 10.000;
 - presentare documentazione fiscale intestata al soggetto richiedente che attesti, nella descrizione interna all'oggetto, l'attività di compravendita svolta che sia riferibile ad almeno n. 15 (quindici) giornate di musica dal vivo effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020.
- c) per le attività di *management* e consulenza di artisti:
 - avere avuto ricavi per l'importo minimo di euro 20.000 per attività di *management* e consulenza di artisti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019; nel caso di titolari di partita Iva, l'importo minimo è euro 10.000;
 - aver prodotto almeno 15 (quindici) giornate documentabili attraverso le relative agibilità INPS/ex ENPALS riferite agli artisti collocati direttamente dal soggetto richiedente ovvero fornite da cooperative o agenzie incaricate del collocamento degli artisti dal soggetto richiedente;
 - presentare autocertificazione firmata dall'artista e dal *management* che attesti il rapporto lavorativo tra i due soggetti nell'arco temporale in cui sono avvenute le prestazioni artistiche. Qualora le 15 giornate lavorative siano riferibili a più artisti è necessario presentare una autocertificazione per ogni artista.
- d) per le attività di proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. "*live club*");



Il Ministro della cultura

- disporre di uno o più locali in regola con le normative di sicurezza vigenti con una zona palco ed impianto audio permanenti e avere almeno il 50% della programmazione artistica incentrata sulla musica dal vivo, di cui l'80% composta da musicale originale;
 - aver organizzato e/o ospitato nel 2019 un minimo di 30 eventi, svolti a titolo gratuito o a pagamento;
- e) per le attività di organizzazione di festival di musica dal vivo:
- aver organizzato nel biennio 2018-2019 almeno un festival a cadenza annuale, con eventi svolti a titolo gratuito o a pagamento, intendendosi, ai fini del presente decreto, "festival" un evento di natura temporanea che si svolge, nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, in uno o più giorni consecutivi, con almeno il 50% della programmazione artistica incentrata sulla musica dal vivo, di cui l'80% composta da musicale originale;
 - aver annullato l'evento programmato per il 2020 o averlo organizzato in maniera ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

4. Entro 5 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

5. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3:

- a) il fatturato annuo nel 2019;
- b) l'importo del minor fatturato nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019;

6. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite ai soggetti ammessi al contributo in proporzione al minor fatturato nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019. Il contributo non può comunque superare la differenza tra il fatturato riferito al 2019 e il fatturato riferito al 2020.

7. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Riparto e assegnazione delle risorse per il sostegno degli organizzatori di concerti di musica leggera)

1. Sono beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), gli organizzatori di concerti di musica leggera in possesso dei seguenti requisiti:



Il Ministro della cultura

- a) avere sede legale in Italia;
- b) essere titolari di almeno n. 10 (dieci) C1 o di altra idonea documentazione e/o dichiarazione comprovante l'organizzazione del concerto, resa da pubblica autorità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020;
- c) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
- d) assenza di procedure fallimentari;
- e) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
- f) non essere beneficiari del contributo ordinario a valere sul Fondo unico dello spettacolo nel triennio 2018-2020.

2. Entro 5 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

3. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1:

- a) il fatturato 2019;
- b) l'importo del minor fatturato nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019;
- c) l'eventuale concerto o gli eventuali concerti di musica leggera cancellati definitivamente a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per i quali non è stato dunque possibile la riprogrammazione ed è stata avviata o conclusa la procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020. In tal caso, i soggetti interessati debbono indicare i costi aggiuntivi effettivamente sostenuti in relazione alle operazioni di rimborso effettuate successivamente all'8 settembre 2020.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite ai soggetti ammessi al contributo:

- a) quanto a euro 8 milioni, in proporzione al minor fatturato nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019;
- b) quanto a euro 2 milioni, nei casi in cui ricorra la condizione di cui al comma 3, lettera c), in proporzione ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti successivamente all'8 settembre 2020 in relazione alle operazioni di rimborso dovute ai sensi dell'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 per concerti di musica leggera cancellati definitivamente a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

4. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 3.



Il Ministro della cultura

Art. 5

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti per presentare domanda di contributo ai sensi del presente decreto contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del competente Direttore generale, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferite sui pertinenti capitoli nell'ambito del centro di responsabilità 6 – Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore dello stato di previsione del Ministero della cultura.

2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, sono trasferite sui pertinenti capitoli nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo

Roma, 3 marzo 2021

IL MINISTRO